



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470

PROT/G/2011/ 198891

DEL 29 dicembre 2011

OGGETTO: Rapporto di lavoro a tempo parziale. Disposizioni.

Alle Aree e Servizi del Dipartimento
SEDE

Ai Dipartimenti regionali ed Uffici
equiparati
LORO SEDI

Agli Assessorati regionali
LORO SEDI

Agli Uffici speciali
LORO SEDI

Agli Uffici alle dirette dipendenze
del Presidente della Regionale
LORO SEDI

p.c.

All'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- S.P.V.S.
SEDE

Al fine di uniformare l'attività amministrativa degli uffici del personale, cui la presente è diretta, si impartiscono le seguenti direttive relative alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, in linea con le vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

L'art. 23 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. La norma precisa in ogni caso che tale rapporto non può essere costituito per profili lavorativi comportanti l'esercizio di funzioni direttive, ispettive o di coordinamento di strutture comunque denominate o l'obbligo di resa del conto giudiziale.

La delegificazione in favore della contrattazione collettiva incontra dunque il limite appena indicato.

Per rapporto di lavoro a "tempo parziale" si intende il rapporto di lavoro con orario inferiore a quello normale, come definito dalle norme di legge e contratto collettivo vigenti, che in ambito regionale è pari a 36 ore settimanali.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa solo al personale che abbia maturato almeno tre anni di effettivo servizio.

La prestazione lavorativa in ipotesi di trasformazione può essere ridotta secondo le esigenze del dipendente, ma non può in nessun caso essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno.

Tenendo conto di tale limitazione il tempo parziale può essere realizzato :

- con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale).

- con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (tempo parziale verticale).

- con articolazione della prestazione con orario ridotto rispetto a quello giornaliero e con articolazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale misto).

L'art. 78, comma 8, del vigente CCRL del comparto non dirigenziale precisa che il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario né può usufruire di benefici che comunque comportino riduzione dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

In linea con il principio di non discriminazione, da ultimo ribadito nell'art. 4 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 81, i congedi e i permessi devono essere rapportati e proporzionati alla prestazione di lavoro effettiva.

La tabella che segue indica le misure di riduzione dei permessi e congedi ivi elencati in relazione alle diverse tipologie di lavoro a tempo parziale.

ISTITUTO	Part-time Orizzontale	Part-time Verticale	Part-time Misto
FERIE	Invariate	Ridotte in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorativi	Ridotte in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorativi
FESTIVITA' SOPPRESSE	Invariate	Ridotte in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorativi	Ridotte in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorativi
PERMESSI RETRIBUITI ART. 47 C.C.R.L.	Invariati	Ridotti in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorativi	Ridotti in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorativi
PERMESSI MENSILI ART. 33 - C. 3 L. 104/92	Invariati	Ridotti in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorativi nel mese	Ridotti in ragione del rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorativi nel mese
PERMESSI BREVI ART. 48 C.C.R.L.	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione
PERMESSI STUDIO ART. 49 C.C.R.L.	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione
PERMESSI GIORNALIERI ART. 33 - C. 2 L. 104/92	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione giornaliera	In misura intera per ogni giorno di servizio prestato	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione giornaliera
PERMESSI MENSILI ART. 33 - C. 3 L. 104/92 FRAZIONATI AD ORE	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione nel mese	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione nel mese	Ridotti in misura proporzionale alla prestazione nel mese

Il congedo matrimoniale e i congedi per lutti sono attribuiti per intero se coincidenti con periodi di servizio. Il relativo trattamento economico spetta solo per i giorni in cui è prevista la prestazione lavorativa.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto al trattamento di quiescenza, il periodo di servizio reso in part-time è utile per intero.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporta la riduzione proporzionale del trattamento economico, anche accessorio.

Spettano, invece, per intero gli assegni per il nucleo familiare.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PARZIALE.

La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata all'Ufficio presso il quale presta servizio il dipendente interessato, compilando il modello allegato, in un termine non inferiore a 60 giorni dalla data indicata di decorrenza del part time.

L'Ufficio che la riceve provvede al rilascio del nulla osta alla richiesta trasformazione, previa valutazione di eventuali pregiudizi alla funzionalità dell'ufficio, ed acquisisce quello del Dirigente Generale del Dipartimento o dell' Ufficio speciale o equiparato presso cui presta servizio il dipendente (vedasi modello allegato).

Lo stesso Ufficio trasmette l'istanza con i relativi nulla osta al competente Servizio del personale di questo Dipartimento che provvede alla predisposizione del contratto individuale di lavoro e al relativo decreto di approvazione secondo gli schemi allegati.

I predetti schemi sono inoltrati per la firma del Dirigente Generale dello scrivente Dipartimento previa sottoscrizione del contratto da parte del dipendente interessato.

Analoghe procedure saranno adottate nell'ipotesi in cui il dipendente, che già fruisce del regime di lavoro in part-time richieda una modifica del contratto originariamente sottoscritto. In quest'ultimo caso si adottano gli schemi di cui agli allegati modelli.

Ai sensi dell'art. 78 comma 3, del vigente CCRL comparto non dirigenziale l'amministrazione può con provvedimento motivato rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Lo stesso art. 78 al comma 9 recita che "al personale occupato a tempo parziale è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa amministrazione."

La disposizione contrattuale va letta in correlazione con il dovere di esclusività che mantiene la sua portata generale per le situazioni di part time a orario maggiore del 50% e per le prestazioni di lavoro rese a orario pieno.

Si veda anche l'art. 42 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

Per quanto sopra, nell'ipotesi in cui il dipendente chiede la trasformazione del rapporto di lavoro in part time, con prestazione non superiore al 50% di quella prevista per il tempo pieno, per svolgere altra attività di lavoro autonomo o subordinato, lo stesso deve produrre apposita dichiarazione - resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - al fine di consentire all'amministrazione presso la quale presta servizio di accertare e valutare se le attività lavorative dichiarate concretizzano occasioni di contrasto o conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'amministrazione regionale e con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso dipendente.

Analoga dichiarazione deve essere resa dal dipendente già in regime di part time che intenda intraprendere attività di lavoro autonomo o subordinato o voglia variare l'attività di lavoro già intrapresa e dichiarata in sede di richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro. Tale dichiarazione, resa nella stessa forma sopra indicata di cui all'art. 47, deve essere trasmessa entro il termine di 15 gg dall'inizio dell'attività al

Dipartimento di appartenenza che verifica l'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

In tutti i casi in cui si rilevi l'insorgere di ipotesi di conflitto di interessi o incompatibilità il Dipartimento o l'Ufficio di appartenenza del dipendente interessato comunica, con provvedimento motivato, il diniego alla richiesta trasformazione.

I dipendenti in regime di tempo parziale non superiore al 50% non possono, comunque, stipulare contratti di lavoro subordinato con altra amministrazione pubblica.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene alla naturale scadenza del contratto individuale di part time ovvero, prima di questa scadenza, su richiesta del dipendente.

L'istanza è trasmessa al competente Servizio di gestione del personale dello scrivente Dipartimento, per il tramite dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio, nel termine non inferiore a 30 giorni dalla data espressamente indicata di inizio della prestazione a tempo pieno.

L'istanza è accompagnata da una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.200 n. 445, di avvenuta cessazione dell'attività di lavoro autonomo o subordinato laddove questa sia stata resa e dichiarata per o durante la fruizione della ridotta prestazione.

Il dipendente rientra in servizio a tempo pieno decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e alla data ivi indicata.

Il Servizio di gestione del personale competente per ramo di amministrazione, ricevuta l'istanza, predispone apposito provvedimento a firma del Dirigente Generale per la formalizzazione della risoluzione del contratto di lavoro part time secondo l'allegato modello.

L'Ufficio cui è assegnato il dipendente comunica tempestivamente al predetto Servizio l'avvenuta instaurazione o ricostituzione del rapporto di lavoro full time.

Di tutti i contratti di lavoro a tempo parziale o ricostituzione del tempo pieno deve essere data comunicazione al Servizio 1 di questo Dipartimento allo scopo di garantire il monitoraggio e l'aggiornamento delle banche dati.

Il Dirigente del Servizio

(Yaccaro)
Yaccaro

II DIRIGENTE GENERALE
(Bologna)

